



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Riforma: il nuovo procedimento arbitrale davanti all'avvocato

Autore: Redazione | 29/08/2014



*Arbitri per risolvere il problema dell'arretrato civile: come risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati.*

Palazzo Chigi sta per approvare il nuovo **decreto legge** volto a segnare l'ennesima - e forse più importante - **riforma della giustizia** degli ultimi tempi. L'ambizioso scopo è - secondo il guardasigilli - quello di dimezzare l'arretrato civile in un solo anno!

Una delle misure i cui effetti sono attesi con ansia è quella della “[Convenzione di negoziazione](#)” (clicca sul titolo per leggere in dettaglio di cosa si tratta). È forse ciò su cui il consenso è quasi scontato.

Sulle altre misure, invece, si preannuncia battaglia. Ma molte di queste sono già state, già da da tempo, preannunciate dal Premier come l’asso nella manica del Governo per risolvere l’arretrato civile e sarà difficile pensare a una “marcia indietro”.

Ecco alcune di queste misure: procedimenti arbitrali assistiti da legali e avvocati conciliatori, atti sintetici, esecuzioni trasparenti, limitazioni per appello e ricorso per Cassazione, dimezzamento della **chiusura estiva dei tribunali** (solo 20 giorni).

## **Il nuovo procedimento arbitrale**

Nelle cause dinanzi al tribunale, o in grado d’appello pendenti, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di **lavoro, previdenza e assistenza sociale**, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti con istanza congiunta, possono chiedere di promuovere un **procedimento arbitrale**.

Il giudice dovrà disporre la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede il Tribunale, ovvero la Corte di appello, per la nomina del collegio arbitrale.

Gli **arbitri** saranno individuati “concordemente dalle parti o dal presidente del consiglio dell’Ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del

fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità”.

La **convenzione di negoziazione** assistita da un legale è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.

Bisognerà precisare il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso **non inferiore a un mese**; l’**oggetto della controversia**, che non deve riguardare **diritti indisponibili**.

La convenzione sarà conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti e dovrà essere redatta in forma scritta.

Gli **avvocati**, dal canto loro, certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convocazione di negoziazione assistita.

## **Doppia conforme**

Nel penale resta il nodo-prescrizione, il decorso dei tempi consentiti per esercitare l’azione penale si fermerebbe con il primo grado (il Governo dovrebbe ispirarsi alle conclusioni finali della commissione Fiorella). I limiti prefigurati alle impugnazioni, intanto, scatenano la reazione del presidente dell’Unione camere penali Valerio Spigarelli.